



**SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE
(DODICI MESI). PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50
comma 1 lett. e), CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI all'art. 108 comma 3
del D.LGS. 36/2023**

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a
il..... residente inVia n.....
in qualità di legale rappresentante/titolare della società/impresa (*indicare ragione sociale o denominazione*) con sede in
..... Prov. di..... Vian.....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR445/00;
ai sensi e per gli effetti del dell'art. 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., e di nonessere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

[illegible]



Comune di Gravina di Catania

Città Metropolitana di Catania

UAS ATTIVITÀ IGIENICO-SANITARIE E MANUTENZIONE DEL VERDE

art. 85 comma 2 bis

cognome	nome	data di nascita	luogo di nascita	carica sociale

Art. 85 comma 3

cognome	nome	data di nascita	luogo di nascita	carica sociale

li.....

In Fede

.....

NB. la presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante ovvero la firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente, allegando copia di un documento di identità del dichiarante.



Comune di Gravina di Catania

Città Metropolitana di Catania

UAS ATTIVITÀ IGIENICO-SANITARIE E MANUTENZIONE DEL VERDE

Art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico ove previsto:
 - a) per associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V titolo X capo II, sezione II del codice civile, al legale rappresentante e agli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione e a ciascun dei consorziati;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate (lettera così modificata dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 218/12);
 - e) per società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Comma 2 bis Oltre a quanto previsto al precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 (comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lettera b del d.lgs.218/12);

Comma 2 ter Per le società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione di rappresentanza o di direzione dell'impresa (comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lettera b del d.lgs.218/12);

Comma 2 quater Per le società di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione di capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai direttori generali, ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitale, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società sociale, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

(comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lettera b del d.lgs.218/12);

Comma 3 L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater (comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 lettera a del D. Lgs.153/2014 poi così modificato dall'art. 1 legge n. 121/2015).